

PROPOSTE PER IL RINNOVO DEL
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DA AZIENDE
DEL SETTORE TURISMO

Roma, 11 dicembre 2009



FEDERALBERGHI



Il giorno ... del mese di dicembre 2009, in Roma

tra

la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo – FEDERALBERGHI;

la Federazione Italiana Pubblici Esercizi – FIPE;

la Federazione Italiana delle Associazioni delle Imprese di Viaggi e Turismo - FIAVET;

la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell'Aria Aperta - FAITA;

con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana del Commercio Turismo e Servizi e delle piccole e medie imprese - CONFCOMMERCIO;

la Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilità - FEDERRETI;

e

la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - FILCAMS CGIL, con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (CGIL);

la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo – FISASCAT CISL, con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL);

la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS, con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (UIL);

visto il protocollo interconfederale del 22 gennaio 2009 e l'accordo di rinnovo del CCNL Turismo del 27 luglio 2007

si è stipulata

la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo.

Indice

GOVERNANCE DEL SETTORE	6
integrale applicazione della contrattazione.....	6
(dichiarazione sulla) stagionalità.....	7
(dichiarazione sugli) ammortizzatori sociali	7
enti bilaterali.....	8
semplificazione amministrativa.....	8
buoni vacanza.....	8
aziende ricettive – alloggio.....	9
ristorazione collettiva – appalti.....	9
attività in concessione.....	10
politiche fiscali (IVA).....	10
decontribuzione e detassazione	11
semplificazione contrattuale	11
TITOLO I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE	13
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI.....	14
pari opportunità	14
secondo livello di contrattazione	14
effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello	15
sostegno al reddito.....	18
statuto	18
regolamenti.....	19
bilateralità.....	20
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.....	20
TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE.....	21
professionalità	21
TITOLO IV - MERCATO DEL LAVORO	22
lavoro a tempo parziale	22
contratti a termine.....	22
lavoro extra e di surroga.....	23
stabilizzazione	23

appalto di servizi	24
telelavoro.....	25
TITOLO V - RAPPORTO DI LAVORO.....	26
riduzione dell'orario	26
modalità di godimento del riposo settimanale	26
distribuzione dell'orario di lavoro	27
riposo giornaliero	27
lavoratori notturni.....	27
TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO	29
corredo - abiti di servizio – dpi.....	29
cumulo delle maggiorazioni	29
paga base nazionale	29
retribuzione dei lavoratori extra e di surroga.....	31
retribuzione degli apprendisti	32
TITOLO VII - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	34
conservazione del posto.....	34
comporto part time verticale o misto	34
part time post partum.....	35
aspettativa non retribuita	35
malattie oncologiche.....	35
TITOLO IX – VIGENZA CONTRATTUALE.....	37
decorrenza e durata.....	37
procedure per il rinnovo del CCNL.....	37
indennità di vacanza contrattuale	37
PARTE SPECIALE AZIENDE ALBERGHIERE.....	38
classificazione del personale	38
PARTE SPECIALE PUBBLICI ESERCIZI	41
copertura assicurativa	41
PARTE SPECIALE IMPRESE DI VIAGGIO E TURISMO.....	42
classificazione del personale	42
ALLEGATI.....	44

regolamento apprendistato professionalizzante settore turismo	44
vitto e alloggio.....	51

GOVERNANCE DEL SETTORE

Le parti ribadiscono la volontà di attuare una prassi di iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche fondate sulla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali e di sistema e a consolidare il ruolo del turismo quale risorsa primaria del sistema produttivo nazionale, al quale destinare, in una visione globale di strategia economica e programmatoria, mezzi e risorse congrui rispetto all'incidenza del turismo nella formazione della ricchezza e dell'occupazione del Paese nonché nella tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturale.

Per favorire l'adozione di tali politiche, le parti chiedono di promuovere la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i loro dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare lo sviluppo del settore.

Iniziative significative sono oggi possibili solo con una attenzione e una capacità di "governance" al più alto livello, nel rispetto delle prerogative che la Costituzione attribuisce alle Regioni in materia di Turismo e considerate le attribuzioni del nuovo Ministero del Turismo.

In particolare, le parti richiedono al Governo e alle altre istituzioni pubbliche competenti di dedicare prioritaria attenzione ai temi di seguito evidenziati.

integrale applicazione della contrattazione

Le parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie) nonché l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debbano essere subordinati alla integrale applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nella categoria ed al rispetto della normativa prevista dalla legge n. 296 del 2006 in materia di trasparenza delle imprese.

Per tal via, le parti ritengono di affidare al CCNL di settore una funzione cogente non solo di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operando nel settore evitando, per questa via, fenomeni di dumping, ma anche una unicità di riferimento per i lavoratori che operano nelle attività del settore e che dal contratto traggono diritti, strumenti di emancipazione e crescita professionale.

(dichiarazione sulla) stagionalità

Le parti concordano nel considerare la stagionalità, nelle sue diverse accezioni (ciclica, climatica, festiva, feriale, fieristica, etc.) come un connotato strutturale del settore, alla luce del quale si rendono necessarie adeguate politiche legislative e contrattuali atte a incrementare progressivamente il periodo di attività delle imprese turistiche e quindi a tutelare i livelli di reddito dei lavoratori, salvaguardandone l'occupabilità e di incentivando la permanenza nel settore.

A tal fine, le parti hanno sviluppato un insieme combinato di politiche attive del lavoro che contemplano interventi sul versante della formazione continua, del sostegno al reddito, dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.

Per il raggiungimento delle finalità esposte, le parti congiuntamente richiedono al Governo di estendere il beneficio della riduzione del cuneo fiscale e contributivo anche in caso di:

- *assunzione di lavoratori ai quali la contrattazione attribuisce il diritto di precedenza nella riassunzione;*
- *trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, con applicazione del beneficio sin dalla data di prima assunzione;*
- *trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, anche nell'ambito di un contratto a tempo determinato;*
- *incremento pluriennale dell'occupazione realizzato mediante assunzioni a tempo determinato, anche a tempo parziale.*

(dichiarazione sugli) ammortizzatori sociali

Al fine di integrare tutti gli aspetti relativi all'impiego nel settore con un adeguato sistema di protezione sociale, le parti richiedono che la disciplina degli ammortizzatori sociali riconosca pari dignità ed adeguata tutela alle esigenze proprie delle diverse forme di impiego previste dalla contrattazione e dalla legislazione vigente.

In particolare, le parti richiedono che si realizzi una copertura effettiva del rischio di disoccupazione relativa a tutte le forme di impiego e a tutti i casi di disoccupazione non derivante da dimissioni, collegando le forme di integrazione del reddito a politiche attive del lavoro e alla partecipazione a percorsi formativi.

In tale ambito, le parti richiedono che la sussistenza dello stato di disoccupazione non derivante da dimissioni venga ritenuta utile ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione anche nei casi in cui - in costanza di rapporto di lavoro - la prestazione lavorativa si svolga solo in alcuni periodi.

I relazione alle disposizioni del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parti concordemente richiedono che

enti bilaterali

In considerazione della importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell'occupazione nel settore, le parti congiuntamente richiedono l'adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.

Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro.

semplificazione amministrativa

Al fine di incentivare la trasparenza del mercato del lavoro e la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese, le parti richiedono congiuntamente al Ministero del Lavoro l'adozione di un provvedimento che consenta alle imprese del settore turismo di adempiere agli obblighi amministrativi concernenti i rapporti di lavoro in forma semplificata, con particolare riferimento ai fenomeni di stagionalità e di alta mobilità professionale degli addetti.

buoni vacanza

Le parti sociali del settore Turismo, premesso che l'articolo 8 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 ha previsto la possibilità di definire forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di bassa stagione, da incentivare mediante un regime di tariffe agevolate e che l'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135 ha previsto l'istituzione di un sistema nazionale di buoni vacanza, condividendo l'obiettivo di facilitare l'accesso al Turismo per tutte le fasce sociali della popolazione, con particolare riferimento alle famiglie, ai giovani, agli anziani, ai disabili e di sostenere la domanda turistica, incentivando la destagionalizzazione ed accrescendo l'occupazione nel settore, concordano di sollecitare le istituzioni ai diversi livelli di competenza al fine di attivare una politica favorevole al turismo sociale, consapevole e sostenibile, congiuntamente richiedono che le somme erogate dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, destinate al finanziamento di buoni vacanza non concorrano a formare il reddito del lavoratore dipendente, in

analogia con quanto attualmente previsto per i buoni pasto. In tale ambito, le parti concordano che gli enti bilaterali possono sostenere i buoni vacanza destinando risorse ad integrazione delle somme a tal fine destinate da altri soggetti, pubblici e/ o privati.

aziende ricettive – alloggio

Al fine di sanare un contrasto interpretativo generato dalle disposizioni che regolano la determinazione della retribuzione imponibile a fini fiscali e contributivi, le parti congiuntamente richiedono che il servizio di alloggio fornito dalle aziende ricettive al relativo personale dipendente sia determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.

ristorazione collettiva – appalti

Le Parti, considerato

- il Protocollo di intesa nel CCNL sugli appalti;
- il lavoro svolto a livello europeo nel corso del dialogo sociale con la definizione da parte di EFFAT (Federazione europea dei sindacati dell'alimentare, dell'agricoltura, del turismo ed affini) e FERCO (Federazione Europea della Ristorazione Collettiva in Appalto) della “guida sull’offerta economicamente più vantaggiosa”, la cui presentazione ufficiale è avvenuta a Bruxelles, il 24 e 25 gennaio 2006;
- l’emanazione periodica , ai sensi della legge n. 327 del 2000, da parte del Ministero del Lavoro dei decreti sulla determinazione del costo della manodopera utile al committente ad interpretare l’incidenza del costo della manodopera sul servizio fornito;

nel ritenere necessario ed urgente approntare nuovi strumenti che, aggiungendosi a quelli esistenti, favoriscano la creazione di un mercato nel quale si affermino soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, chiedono alle Istituzioni ai vari livelli:

a) l’adozione di un provvedimento che disciplini le caratteristiche dei soggetti che operano nel campo della ristorazione collettiva al fine di verificare, da parte di enti appaltanti, anche attraverso la predisposizione di elenchi o registri di accreditamento, presso le organizzazioni nazionali di rappresentanza (ANCI, Regioni, etc.) la capacità operativa e finanziaria delle aziende che intendono partecipare alle gare;

b) che venga inserito nei bandi di gara il riferimento al CCNL applicato sottoscritto dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali

dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale;

c) l'emanazione di un apposito provvedimento che codifichi le norme per l'effettuazione del sistema della gara pubblica da indire solo con il criterio del rapporto qualità/prezzo;

d) il rilascio di una certificazione di ottemperanza attraverso il documento unico di regolarità contributiva;

e) prevedere, in caso di A.T.I. Consorzi d'impresa e/o cooperative, l'individuazione preventiva delle percentuali di prestazioni previste in contratto che saranno assunte dalle imprese facenti parte di detti soggetti giuridici;

f) l'emanazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un apposito DPCM che codifichi le norme per l'effettuazione del sistema della gara con offerta economicamente più vantaggiosa, con specifico riferimento agli obiettivi indicati nel presente protocollo, così come previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, con la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con anche fissati i criteri di vincolo alla esclusione delle offerte anomale.

attività in concessione

Le parti condividono che anche il sistema delle concessioni debba trovare nelle normative precisi riferimenti che vincolino le procedure di assegnazione delle concessioni a norme ben precise, soprattutto laddove il concedente ha natura pubblica.

In tali norme vanno introdotte le clausole sociali utili a garantire i livelli occupazionali e le condizioni contrattuali dei lavoratori già operanti nella concessione.

politiche fiscali (IVA)

Le parti stipulanti il CCNL Turismo, premesso che:

- *l'aliquota iva applicata in Italia ai servizi ricettivi e della ristorazione (10%) è superiore all'analoga aliquota applicata dai principali Paesi concorrenti appartenenti all'Unione Europea, quali ad esempio la Francia (5,5%), la Spagna (8%) e la Grecia (9%);*
- *alcuni Paesi appartenenti all'Unione Europea hanno recentemente stabilito o si apprestano a stabilire una riduzione dell'aliquota iva applicata ai servizi ricettivi e della ristorazione;*
- *l'aliquota iva applicata in Italia ai pacchetti e servizi turistici prestati dalle agenzie di viaggi e turismo (20%) è notevolmente*

superiore alle analoghe aliquote applicate ai servizi componenti il pacchetto turistico (trasporti, ricettivi, ristorazione, ecc.) e che il regime speciale iva delle agenzie di viaggi è ancora disciplinato dall'art. 74-ter del DPR n. 633/1972;

tenuto conto del fatto che

- *il turismo è un settore labour intensive in seno al quale la riduzione dell'imposizione indiretta può contribuire in modo significativo alla creazione di nuovi posti di lavoro ed alla salvaguardia dell'occupazione esistente;*
- *la riduzione dell'aliquota iva applicata ai servizi turistici incrementerebbe la capacità competitiva del sistema turistico nazionale;*
- *appare necessario assicurare la neutralità dell'imposta ai fini della concorrenza;*

richiedono congiuntamente di applicare al settore le aliquote impositive più basse possibili e, in particolare, richiedono:

- *che venga realizzata una riduzione dell'aliquota iva da applicare ai servizi ricettivi e della ristorazione;*
- *che venga assicurata l'integrale deducibilità dell'iva relativa alle spese per servizi ricettivi e della ristorazione;*
- *che venga garantita l'applicazione dell'iva all'attività delle agenzie di viaggi in modo uniforme alle aliquote applicate ai servizi componenti i pacchetti turistici, e che si possa giungere alla revisione del regime speciale iva delle agenzie di viaggi, per adeguarlo alle mutate condizioni di mercato.*

decontribuzione e detassazione

Il ruolo delle parti sociali nei confronti del Governo deve essere rivolto al ripristino del sistema previgente di decontribuzione del salario variabile e alla detassazione delle erogazioni e degli importi di tredicesima e quattordicesima, laddove erogati mensilmente, nonché delle somme erogate a titolo di straordinario forfetizzato e all'aumento della quota esente del buono pasto.

semplificazione contrattuale

Le Parti concordano sull'impostazione di una semplificazione normativa del CCNL quale strumento di diffusione e generalizzazione della disciplina contrattuale. Le stesse, pertanto, nell'ottica di un processo di progressiva semplificazione delle norme contrattuali e al fine di rendere più semplice e più facilmente leggibile il contratto collettivo nazionale, anche con

l'obiettivo di consentire una gestione corretta e trasparente dei suoi contenuti istituiscono una Commissione Nazionale tecnica che entro il 30 giugno 2010 proporrà alle Parti stipulanti il presente CCNL le opportune modifiche da apportare al testo contrattuale.

TITOLO I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE

All'articolo 1, comma 1, del CCNL Turismo 19 luglio 2003, il punto VI) Imprese di viaggi e turismo è sostituito dal seguente:

IV) IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO, *TOUR OPERATOR E NETWORK DI AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO*

a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (Agenzie, Uffici, Sedi, Filiali, Succursali, ecc.) *le imprese, i tour operator e i network di Agenzie di Viaggi e turismo che svolgono attività di produzione, distribuzione e vendita di pacchetti turistici;*

b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata *legalmente autorizzata.*

.

TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI

pari opportunità

Dopo l'articolo 7 del CCNL Turismo 19 luglio 2003, come modificato dall'accordo di rinnovo del 27 luglio 2007, è inserito il seguente:

Articolo...

(1) Le Parti impegnano la Commissione permanente per le pari opportunità istituita presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo a portare a termine entro il 30 giugno 2010 l'analisi della evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore.

(2) Per acquisire i dati necessari allo svolgimento di tale analisi, la Commissione - nel rispetto delle disposizioni di tutela della riservatezza dei dati personali - potrà avvalersi anche delle informazioni statistiche disponibili presso gli organismi bilaterali (Osservatorio EBNT, ForTe, Est, Fast, Quas, FonTe) nonché presso gli enti pubblici e le amministrazioni competenti.

secondo livello di contrattazione

Il comma 2 dell'articolo 10 del CCNL Turismo 19 luglio 2003, come modificato dall'accordo del 27 luglio 2007, è sostituito dal seguente:

(2) I relativi accordi hanno durata pari a anni.

Dopo il comma 7 dell'articolo 10 del CCNL Turismo 19 luglio 2003, è inserito il seguente:

(8) Le parti convengono che la contrattazione integrativa sarà realizzata in un periodo intermedio tra la data di stipula del presente contratto e quella di scadenza dello stesso. Conseguentemente, considerando le specifiche intese realizzate con il rinnovo contrattuale, convengono sull'esigenza che le piattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa vengano presentate a partire dal 1° gennaio 2011.

Il comma 8 dell'articolo 10 del CCNL Turismo 19 luglio 2003, come modificato dall'accordo del 27 luglio 2007, è modificato come segue:

(9) Le parti condividono l'obiettivo di dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello. A tale scopo, nelle realtà ove si riscontrino difficoltà nella sua realizzazione, trascorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della piattaforma senza che sia avvenuta l'attivazione del tavolo di trattativa o in presenza di difficoltà nel corso del negoziato, una

delle parti potrà chiedere l'intervento delle organizzazioni *nazionali* stipulanti il presente contratto. Le organizzazioni *nazionali* stipulanti il presente contratto, a fronte della richiesta, provvederanno a convocare in apposito incontro da svolgersi nel territorio competente tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento della contrattazione di secondo livello.

Il comma 1 dell'articolo 11 del CCNL Turismo 19 luglio 2003, è sostituito dal seguente:

(1) Nel rispetto dell'attuale prassi contrattuale, l'erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente Contratto è prevista mediante la contrattazione integrativa che avrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con le strategie delle imprese - strettamente correlate al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese.

Il comma 5 dell'articolo 11 del CCNL Turismo 19 luglio 2003, è sostituito dal seguente:

(5) Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscale previsto dall'articolo 1, comma 67 della legge n. 247 del 2007 e dall'articolo 2 comma 1, lettera c), del decreto legge n. 93 del 2008 e successive modificazioni.

effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello

Dopo l'articolo 12 del CCNL Turismo 19 luglio 2003, è inserito il seguente:

Articolo ...

(1) Le parti concordano di istituire un premio di risultato destinato ai lavoratori assunti a tempo indeterminato alle dipendenze da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto da aziende o associazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.

(2) Per la pratica attuazione di quanto previsto al comma precedente sono stanziati i seguenti importi lordi:

<i>livello</i>	<i>euro</i>
<i>A, B</i>	

1, 2, 3	
4, 5	
6S, 6, 7	

(3) *L'erogazione del premio avverrà con le seguenti procedure:*

- *entro il 30 giugno 2010, le parti stipulanti il CCNL Turismo formalizzeranno gli obiettivi da perseguire e i relativi importi del premio, eventualmente differenziati per comparto e per area territoriale; a tal fine, le parti utilizzeranno uno o più degli indicatori elencati all'articolo 12 del CCNL Turismo 19 luglio 2003;*
- *entro il 31 ottobre 2012 le parti stipulanti il CCNL Turismo verificheranno i risultati raggiunti nel corso del biennio 2010 - 2011 e determineranno conseguentemente gli importi spettanti; per la rilevazione dei risultati raggiunti, le parti potranno avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo e della rete degli enti bilaterali territoriali del turismo;*
- *il premio sarà erogato con la retribuzione di aprile 2013;*
- *in occasione del successivo rinnovo del CCNL Turismo, le parti valuteranno gli esiti della fase di prima applicazione del premio, al fine di concordarne le future modalità di applicazione.*

(4) *Il premio compete lavoratori in forza al 1° aprile 2013. L'azienda calcolerà l'importo spettante in proporzione al servizio effettivamente prestato alle proprie dipendenze nel periodo di riferimento (1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2011).*

(5) *Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all'entità della prestazione lavorativa.*

(6) *Il premio non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti hanno definito l'ammontare del premio stesso in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.*

(7) *Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto alla retribuzione base (paga base e contingenza) prevista dal CCNL Turismo, corrisposto nel corso del periodo 1 gennaio 2010 - 31 dicembre 2013.*

(8) *Il premio sarà dovuto anche dalle aziende in cui non si sia svolta la contrattazione integrativa nonostante la presentazione di una piattaforma coerente con le disposizioni del CCNL Turismo che regolano la materia. Le aziende non saranno invece tenute al pagamento del premio nei casi in cui non sia stata presentata una piattaforma per la definizione di un accordo integrativo e nei casi in cui sia stata presentata una piattaforma non coerente*

con le disposizioni del CCNL Turismo che regolano la materia. Eventuali controversie sull'argomento saranno sottoposte all'esame della Commissione paritetica nazionale di cui all'articolo 25 del CCNL turismo 19 luglio 2003.

(9) In presenza di situazioni di difficoltà che comportino il ricorso ad ammortizzatori sociali o comunque determinino risultati che si discostino negativamente dai valori raggiunti dal territorio di riferimento, l'azienda non sarà tenuta all'erogazione del premio, previo invio all'Ente Bilaterale Territoriale del Turismo competente per territorio di una documentazione atta a comprovare le condizioni economiche produttive in atto.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si danno atto di aver stipulato il presente accordo nel presupposto che gli importi del premio vengano ammessi a beneficiare dei particolari trattamenti contributivi fiscali previsti dalla normativa di legge. Qualora tale ipotesi non si realizzi, le parti assicureranno l'invarianza dei costi, adottando i necessari correttivi.

Il comma 1 dell'articolo 13 del CCNL Turismo 27 luglio 2007, è sostituito dal seguente:

(1) Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto dell'attuale prassi contrattuale, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente Contratto.

L'articolo 14 del CCNL Turismo 27 luglio 2007, è sostituito dal seguente:

Articolo ...

(1) Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di favorire la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese, in presenza di situazioni di crisi verificatesi nei territori accertate dalle organizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo, sarà possibile, previa intesa territoriale/aziendale di cui al comma seguente, prevedere modalità e condizioni per modificare, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria

(2) Ai predetti accordi, sottoscritti anche dalle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto, è riconosciuta validità pari a quella attribuita al contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione che i programmi si concludano entro un arco temporale che verrà stabilito nei predetti accordi.

sostegno al reddito

L'articolo 18 del CCNL Turismo 19 luglio 2003, come modificato dall'accordo del 27 luglio 2007, è sostituito dal seguente:

Articolo 18

(1) Il 30% della quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'Ente Bilaterale Territoriale è destinato al sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi e/o processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, previo accordo tra l'associazione territoriale di categoria a cui l'azienda è iscritta o conferisce mandato e le Organizzazioni sindacali territoriali, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati dall'Ente Bilaterale Territoriale, con apposito regolamento, redatto sulla base del Regolamento Tipo allegato al presente contratto, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza Nazionale.

(2) Per le aziende "multilocalizzate", la quota del 30% del contributo contrattuale di competenza dell'Ente Bilaterale Territoriale, destinata al sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi e/o in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, è accantonata in un apposito fondo costituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo. Tali somme saranno erogate direttamente dall'EBNT nei limiti e con le modalità di cui ai regolamenti allegati al presente CCNL. A tal fine, si considerano "multilocalizzate" le aziende che, essendo articolate in più unità produttive ubicate in regioni diverse e facendo capo a più di un ente bilaterale, abbiano accentrato in un'unica provincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli enti bilaterali del settore turismo.

(3) Nei casi previsti dall'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e successive modificazioni, la somma erogata dall'Ente Bilaterale, destinata ad integrare l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, è determinata in misura pari ad almeno il venti per cento dell'indennità di disoccupazione.

(4) Gli enti bilaterali iscrivono le somme di cui ai commi precedenti in uno specifico capitolo di bilancio. Tali risorse, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono accantonate ai fini di un possibile utilizzo, con le medesime finalità, negli esercizi successivi.

(5) In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano salve le regolamentazioni territoriali già in essere ed effettivamente funzionanti in coerenza con le previsioni della precedente normativa contrattuale alla data del 27 luglio 2007, che pertanto continueranno ad essere applicate con le modalità già definite da ciascun territorio.

statuto

Allo Statuto tipo dell'Ente bilaterale territoriale turismo, allegato all'accordo di rinnovo del CCNL Turismo del 27 luglio 2007, sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 6, comma 2, la lettera b) è modificata come segue:

b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti *in situazioni di crisi e/o* in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, *anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e successive modificazioni*, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;

regolamenti

Al Regolamento tipo dell'Ente bilaterale territoriale turismo, recante la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori, allegato all'accordo di rinnovo del CCNL Turismo del 27 luglio 2007, come integrato dall'accordo del 13 maggio 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

Articolo 2

Gli interventi del Fondo sono destinati al sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti *in situazioni di crisi e/o* in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione di attività.

Dopo l'articolo 10 del Regolamento è inserito il seguente:

Articolo 10 bis

Nei casi previsti dall'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e successive modificazioni, la somma erogata dall'Ente Bilaterale, destinata ad integrare l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, è determinata in misura pari ad almeno il venti per cento dell'indennità di disoccupazione. Le modalità di erogazione sono regolate da apposite convenzioni stipulate tra gli Enti bilaterali e l'INPS.

Al Regolamento dell'Ente bilaterale nazionale turismo, recante la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende multi localizzate, allegato all'accordo di rinnovo del CCNL Turismo del 27 luglio 2007, come integrato dall'accordo del 13 maggio 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

Articolo 2

Gli interventi del Fondo sono destinati al sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti *in situazioni di crisi e/o* in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione di attività.

Dopo l'articolo 12 del Regolamento è inserito il seguente:

Articolo 12 bis

Nei casi previsti dall'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e successive modificazioni, la somma erogata dall'Ente Bilaterale, destinata ad integrare l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, è determinata in misura pari ad almeno il venti per cento dell'indennità di disoccupazione.

Le modalità di erogazione sono regolate da un'apposita convenzione stipulate tra l'Ente bilaterale nazionale e l'INPS.

bilateralità

Dopo l'articolo 21 del CCNL Turismo 19 luglio 2003, è inserito il seguente:

Articolo ...

(1) Le parti convengono sull'opportunità di svolgere un'analisi approfondita delle modalità di organizzazione e funzionamento della rete degli enti bilaterali del turismo.

(2) In tale ambito, particolare attenzione sarà dedicata alle ricognizione delle risorse disponibili, delle funzioni effettivamente svolte, delle risorse destinate allo svolgimento di tali funzioni.

(3) Per lo svolgimento di tale analisi, le parti si avvarranno dell'assistenza tecnica dell'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo, che presenterà un primo rapporto entro il 30 giugno 2010.

tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Dopo l'articolo 24 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 è inserito il seguente:

Articolo....

(1) È costituita una commissione tecnica che esaminerà i compiti affidati alle parti sociali dal decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di individuare gli adattamenti da apportare alle disposizioni contrattuali vigenti.

(2) La commissione, che potrà operare avvalendosi del supporto dell'EBNT, presenterà una proposta alle parti stipulanti entro il 31 marzo 2010.

TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

professionalità

Le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica per approfondire i temi connessi alla classificazione del personale, con particolare riferimento all'esame comparativo con la situazione in atto nei sistemi turistici dell'Unione europea e dell'area del Mediterraneo ed alla necessità di adeguamento ai processi di trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto ed ai processi di sviluppo orizzontale e verticale della professionalità. I risultati di tale approfondimento dovranno essere portati a conoscenza delle parti stipulanti il CCNL Turismo sei mesi prima della scadenza del presente contratto.

TITOLO IV - MERCATO DEL LAVORO

lavoro a tempo parziale

All'articolo 69 del CCNL Turismo 19 luglio 2003, come modificato dall'accordo di rinnovo del 27 luglio 2007, sono inseriti i seguenti commi:

(6) In relazione alle specifiche esigenze derivanti dalle caratteristiche del servizio e al fine di stabilizzare i rapporti di lavoro, possono essere instaurati rapporti a tempo parziale della durata di ... ore settimanali limitatamente alle qualifiche professionali relative al personale impiegato nelle unità produttive delle aziende di ristorazione collettiva presso strutture scolastiche ed al personale addetto alle prime colazioni nelle strutture ricettive.

(7) In caso di nuove assunzioni a tempo parziale con orario settimanale pari o superiore a 15 ore, i lavoratori già in forza occupati nello stesso profilo professionale, con orario di lavoro settimanale di cui al comma precedente, avranno priorità nella copertura della posizione.

(8) Annualmente l'impresa che ricorra ad assunzioni a tempo parziale, secondo quanto previsto al comma 6 comunicherà alle rappresentanze sindacali (RSA / RSU) ovvero, in mancanza, alle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo il numero delle assunzioni, le ore settimanali e la qualifica dei lavoratori interessati.

Le disposizioni introdotte dall'accordo di rinnovo del CCNL Turismo 27 luglio 2007 sono modificate come segue:

PART TIME WEEK END

Articolo ...

(1) Possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di almeno otto ore settimanali, per il fine settimana, durante i periodi di vacanza o in altri periodi compatibili con gli impegni di studio, con studenti. Diverse modalità relative alla giornata di lavoro e durata della prestazione potranno essere definite previo accordo aziendale o territoriale. La prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a quattro ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.

(2) Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti indicati dall'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

contratti a termine

In attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione nazionale previsto dall'articolo 5, comma 4 ter, del decreto legislativo n. 368 del 2001, come

modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui al comma 4 bis del predetto articolo 5, non trova applicazione nei contratti a termine stipulati per esigenze sostitutive quali quelle previste dall'articolo 76 del CCNL Turismo 19 luglio 2003.

Il comma 1 degli articoli 202, 257, 299 e 395 e il primo periodo del comma 1 dell'articolo 374 del CCNL Turismo 19 luglio 2003, sono sostituiti dal seguente:

(1) Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni di effettivo lavoro per il personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a novanta giorni. Per il personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari o superiore a novanta giorni, la misura del periodo di prova è di trenta giorni di effettivo lavoro.

lavoro extra e di surroga

Al comma 1 dell'articolo 87 del CCNL Turismo 19 luglio 2003, l'elenco dei casi in cui è ammesso lo svolgimento del lavoro extra è integrato con i seguenti:

- *fine settimana;*
- *festività.*

stabilizzazione

Dopo l'articolo 87 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 è inserito il seguente:

Articolo ...

(1) Al fine di incentivare la stabilizzazione della posizione dei lavoratori occasionali e di favorirne l'accesso alle prestazioni assistenziali e previdenziali ed alle opportunità formative, agevolando nel contempo il corretto adempimento delle formalità concernenti l'instaurazione dei rapporti di lavoro di breve durata, le parti concordano sulla possibilità di stipulare, a richiesta dei suddetti lavoratori, per far fronte alle esigenze indicate dall'articolo 87 del CCNL 19 luglio 2003, i contratti di lavoro di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

(2) La stipulazione dei contratti di lavoro di cui al comma precedente sarà comunicata nel termine di trenta giorni dalla sottoscrizione all'osservatorio nazionale sul mercato del lavoro istituito presso l'ente bilaterale nazionale del settore turismo, per il tramite del competente ente bilaterale territoriale.

(3) Restano ferme, in ogni caso, le ipotesi di ricorso ai contratti di lavoro di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003 individuate in via provvisoria con il decreto ministeriale 23 ottobre 2004.

appalto di servizi

La disciplina dell'appalto di servizi introdotta dall'accordo di rinnovo del CCNL Turismo del 27 luglio 2007 è modificata come segue:

CAPO X – APPALTO DI SERVIZI

Articolo

(1) L'azienda quando intenda conferire in appalto a terzi la gestione di un servizio in precedenza gestito direttamente, convocherà le RSA o la RSU, al fine di informarle in merito ai seguenti punti:

- attività che vengono conferite in appalto;
- lavoratori che vengono coinvolti in tale processo;
- assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore e dei conseguenti obblighi inseriti nel contratto di appalto derivanti dalle norme di legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;
- l'esercizio da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e del potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.

(2) Tale procedura si esaurirà entro 15 giorni dalla convocazione di cui al comma 1.

(2 bis) L'appaltante utilizzerà appaltatori che si impegnino a corrispondere, ai lavoratori che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'appaltante stesso, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello già applicato dall'appaltante, comprensivo dell'assistenza sanitaria integrativa e di eventuali ulteriori servizi offerti (es. vitto e/o alloggio).

(3) Entro tale termine su richiesta delle RSA o della RSU, sarà attivato un confronto finalizzato a raggiungere intese in merito agli obiettivi sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, il mantenimento dell'unicità contrattuale, nonché il trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l'azienda appaltante, con particolare riferimento agli eventuali servizi offerti ai lavoratori della stessa.

(3 bis) L'azienda potrà rivolgersi alla commissione paritetica di cui all'articolo 25 o 27 per richiedere di attestare la sussistenza di un appalto genuino.

(4) Tale confronto dovrà concludersi entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1. Oltre tale periodo le parti riprenderanno la propria libertà d'azione.

telelavoro

Dopo il capo X del CCNL Turismo 19 luglio 2003, come modificato dall'accordo di rinnovo del 27 luglio 2007, è inserito il seguente:

Capo XI - TELELAVORO

DICHIARAZIONE A VERBALE

In relazione alla disciplina del telelavoro nel settore Turismo, le parti concordano nel fare riferimento all'accordo interconfederale per il recepimento dell'accordo quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES del 9 giugno 2004, allegato al presente Contratto.

TITOLO V - RAPPORTO DI LAVORO

riduzione dell'orario

Il comma 5 dell'articolo 100 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 è sostituito dal seguente:

(5) Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera m) e comma 5, lettera i), in presenza di particolari esigenze produttive aziendali potranno essere attuate modalità di godimento dei suddetti permessi diverse da quelle di cui al comma precedente, limitatamente a ... ore annuali, previa programmazione e tempestiva comunicazione ai lavoratori interessati. Tali permessi non potranno essere inferiori ad un'ora, né, comunque, utilizzati per frazioni di ora.

Il comma 1 dell'articolo 360 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 è modificato come segue:

(1) Le parti, prendendo atto che la precedente disciplina ha generato difficoltà interpretative ed applicative, intendono con la presente disposizione individuare un quadro normativo fruibile e di maggiore certezza. A tal fine convengono che in presenza di particolari esigenze aziendali da programmare e comunicare preventivamente a livello di unità produttiva o di singolo reparto, il godimento dei permessi di cui all'articolo 100 potrà essere attuato, usufruendo degli stessi in misura non inferiore ad un'ora, e assorbendo dal monte ore annuo fino ad un massimo di ... ore, usufruendo degli stessi in misura di una o due ore settimanali nell'arco di quarantotto settimane. In tali casi il monte ore annuo è elevato a ... ore e le ore residue rispetto a quelle assorbite saranno fruite con le modalità di cui all'articolo 100.

modalità di godimento del riposo settimanale

Dopo l'articolo 115 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 è aggiunto il seguente:

MODALITÀ DI GODIMENTO DEL RIPOSO SETTIMANALE

Articolo ...

(1) Qualora il riposo settimanale sia fruito ad intervalli più lunghi di una settimana, la durata complessiva di esso ogni quattordici giorni deve corrispondere a non meno di ventiquattro ore per ogni sei giornate effettivamente lavorate.

(2) Le parti convengono che le modalità di godimento del riposo settimanale di cui al comma precedente rispondono ad esigenze oggettive tipiche del settore turismo in quanto volte a favorire:

- *l'organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle aziende che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;*

- *la conciliazione della vita professionale dei lavoratori con la vita privata e le esigenze familiari.*

(3) *A decorrere dal 1° gennaio 2010, i commi 1, 2, 3, 4 e 5 della norma transitoria di cui all'accordo 27 luglio 2007 cessano di avere applicazione.*

distribuzione dell'orario di lavoro

Dopo il comma 7 dell'articolo 104 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 è inserito il seguente:

(8) *In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, in relazione alle peculiarità del settore turistico e alle conseguenti esigenze produttive e organizzative, l'orario di lavoro potrà essere calcolato come media in un periodo di due settimane, applicabile per otto volte l'anno. Ai lavoratori interessati sarà riconosciuta una riduzione dell'orario di lavoro pari ad un'ora per ciascun periodo bisettimanale di effettiva applicazione di tale meccanismo, ad incremento del monte ore di permessi di cui all'articolo 100 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.*

riposo giornaliero

Il comma 1 dell'articolo 99 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 è modificato come segue:

(1) *Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 17 del decreto 8 aprile 2003, n. 66, in caso di attività di lavoro organizzate in turni settimanali o plurisettimanali, o in caso di sovraccarico prevedibile di attività, ogni volta che il lavoratore non possa usufruire, tra la fine di un servizio e l'inizio di quello successivo, del periodo di riposo giornaliero, lo stesso potrà essere goduto in forma frazionata, fermo restando che i due turni di lavoro non potranno in alcun caso essere consecutivi.*

(2) *La contrattazione integrativa può individuare ulteriori deroghe alle modalità di godimento del riposo giornaliero, riconoscendo al lavoratore un'adeguata protezione. In attesa di tale regolamentazione, e fatte salve le intese già intervenute in materia al secondo livello, le parti convengono che nelle ipotesi diverse da quelle contemplate al comma 1 un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore possa rappresentare un'adeguata protezione.*

lavoratori notturni

Al comma 1 dell'articolo 110 CCNL Turismo 19 luglio 2003 è aggiunto al comma 1 il seguente periodo:

È lavoratore notturno colui che, durante il periodo notturno specificato per ciascun comparto nella parte speciale del CCNL Turismo 27 luglio 2009 agli articoli 217, 272, 309, 404, svolge almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero per almeno ottanta giorni l'anno.

TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO

corredo - abiti di servizio – dpi

L'articolo 134 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 è sostituito dal seguente :

CORREDO - ABITI DI SERVIZIO - DPI

All'articolo 134 del CCNL Turismo 19 luglio 2003, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

(3 bis) Il trattamento economico complessivo previsto dal contratto tiene conto del tempo impiegato dai lavoratori per mantenere in ordine e pulita la divisa e per indossare gli indumenti protettivi, che non è computato nell'orario normale di lavoro.

cumulo delle maggiorazioni

Dopo l'articolo 141 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 è aggiunto il seguente:

Articolo ...

(1) Le maggiorazioni previste dal presente Contratto per lavoro festivo, lavoro domenicale, lavoro notturno, lavoro supplementare e lavoro straordinario non sono cumulabili tra di loro, e la maggiore assorbe la minore.

(2) Eventuali trattamenti di miglior favore in atto alla data di stipula del presente accordo sono conservati ad personam.

paga base nazionale

La paga base di cui all'articolo 144 del CCNL Turismo 19 luglio 2003, come modificato dall'accordo di rinnovo del 27 luglio 2007, è incrementata con le gradualità e le decorrenze di seguito indicate:

	Giu 2010	Nov 2010	Set2011	Set 2012	totale
<i>livello</i>					
<i>a</i>					
<i>b</i>					
<i>1</i>					
<i>2</i>					
<i>3</i>					
<i>4</i>					
<i>5</i>					
<i>6s</i>					
<i>6</i>					

L'articolo 144 del CCNL Turismo 19 luglio 2003, come modificato dall'accordo di rinnovo del 27 luglio 2007, è sostituito dal seguente:

Articolo ...

(1) Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale corrisponde un valore di paga base nazionale conglobata mensile che si raggiunge entro il ..., con le gradualità e le decorrenze di seguito indicate.

	<i>Giu 2010</i>	<i>Nov 2010</i>	<i>Set2011</i>	<i>Set 2012</i>
<i>livello</i>				
<i>a</i>				
<i>b</i>				
<i>1</i>				
<i>2</i>				
<i>3</i>				
<i>4</i>				
<i>5</i>				
<i>6s</i>				
<i>6</i>				
<i>7</i>				

(2) Per il personale delle aziende minori degli alberghi, dei campeggi e delle agenzie di viaggio, nonché per quello dei pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari di terza e quarta categoria, si fa rinvio ai valori previsti per ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto.

(3) Per gli apprendisti si fa rinvio a quanto previsto dall'articolo ... del presente contratto.

(4) La paga base nazionale sopra riportata è comprensiva anche degli elementi retributivi elencati:

- all'articolo 65 del CCNL 14 luglio 1976 per i dipendenti da Alberghi e Pubblici Esercizi;
- all'articolo 40 del CCNL 9 febbraio 1978 per i dipendenti da Stabilimenti balneari;
- nella terza parte dell'Accordo di rinnovo del 14 luglio 1977 per i dipendenti da Imprese di viaggi e turismo;
- indennità di contingenza maturata fino al 31 gennaio 1977;

- elemento distinto o autonomo dalla retribuzione di cui agli articoli 81 e 87 del CCNL 10 aprile 1979.

(5) Per le imprese del settore della ristorazione collettiva, le parti, in considerazione degli effetti della crisi strutturale che investe il comparto e delle problematiche relative all'aumento del costo delle materie prime, al mancato adeguamento dei prezzi all'inflazione, al ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, alla difficoltà di recupero degli aumenti contrattuali nei confronti della committenza, si danno atto e convengono che tali peculiari situazioni rendono indispensabile prevedere un differimento, rispetto alla tempistica generale, degli aumenti contrattuali di cui al presente contratto. Pertanto, i nuovi valori di paga base nazionale conglobata mensile sono raggiunti con la seguente gradualità:

livello

a

b

1

2

3

4

5

6s

6

7

retribuzione dei lavoratori extra e di surroga

La tabella di cui al terzo comma dell'articolo 148 del CCNL Turismo 19 luglio 2003, come modificato dall'accordo di rinnovo del 27 luglio 2007, è modificata come segue:

<i>livello</i>	<i>Giu 2010</i>	<i>Nov 2010</i>	<i>Set2011</i>	<i>Set 2012</i>
----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

4

5

6s

6

7

retribuzione degli apprendisti

RETRIBUZIONE DEGLI APPPRENDISTI

L'articolo 65 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 è sostituito dal seguente:

Articolo ...

(1) La retribuzione degli apprendisti è fissata nelle misure e con le decorrenze sotto indicate:

<i>livello</i>	<i>periodo</i>	<i>giu 2010</i>	<i>nov 2010</i>	<i>set 2011</i>	<i>set 2012</i>
2	0 - 12 mesi				
2	13 - 24 mesi				
2	25 - 36 mesi				
2	37 - 48 mesi				
3	0 - 12 mesi				
3	13 - 24 mesi				
3	25 - 36 mesi				
3	37 - 48 mesi				
4	0 - 12 mesi				
4	13 - 24 mesi				
4	25 - 36 mesi				
4	37 - 48 mesi				
5	0 - 12 mesi				
5	13 - 24 mesi				
5	25 - 36 mesi				
6s	0 - 12 mesi				
6s	13 - 24 mesi				
6s	25 - 36 mesi				

6 0 - 12 mesi

6 13 - 24 mesi

(2) I valori retributivi di cui al comma precedente si intendono comprensivi della paga base, dell'indennità di contingenza, e di ogni altro elemento retributivo previsto dal presente contratto. Salvo diversa esplicita previsione, gli eventuali ulteriori elementi retributivi previsti dalla contrattazione integrativa saranno corrisposti agli apprendisti in misura proporzionale al rapporto esistente tra la retribuzione dell'apprendista e la retribuzione del lavoratore qualificato.

(3) Per gli apprendisti assunti prima della data di stipula del presente accordo continuano a trovare applicazione le disposizioni del CCNL Turismo 19 luglio 2003, come modificate dall'accordo di rinnovo del 27 luglio 2007.

(4) La retribuzione netta dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore qualificato di analogo livello.

TITOLO VII - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

conservazione del posto

L'articolo 165 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 è sostituito dal seguente:

(1) In caso di infortunio il personale che non sia in periodo di prova o di preavviso ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di ... giorni per anno, intendendosi per tale il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

(2) Ove il lavoratore si infortuni più volte nel corso dell'anno i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto di cui al precedente comma.

(3) In caso di malattia il personale che non sia in periodo di prova o di preavviso ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di ... giorni per anno solare, intendendosi per tale il periodo mobile intercorrente tra un qualsiasi giorno dell'anno ed il corrispondente giorno dell'anno precedente.

(4) Ove il lavoratore si ammali più volte nel corso dell'anno solare, i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto di cui al precedente comma.

(5) Per il personale assunto a termine, la conservazione del posto è comunque limitata alla durata del contratto.

(6) Qualora allo scadere del periodo per il quale è obbligatoria la conservazione del posto, il personale non possa riprendere servizio per il protrarsi della malattia, il rapporto di lavoro si intenderà risolto con diritto all'intero trattamento di fine rapporto ed a quanto altro dovuto, esclusa l'indennità sostitutiva di preavviso.

comporto part time verticale o misto

Dopo l'articolo 162 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 è inserito il seguente:

Articolo....

(1) Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo non superiore alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata giornaliera dell'orario di lavoro in esse prevista fermo restando il principio sancito nella dichiarazione a verbale di cui all'articolo 169.

part time post partum

A far data dal 1° gennaio 2011, le disposizioni introdotte dall'accordo di rinnovo del CCNL Turismo del 27 luglio 2007 sono modificate come segue:

(1) Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell'ambito del *cinque* per cento della forza occupata nell'unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta avanzata dal genitore che desideri trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 68 del CCNL Turismo 19 luglio 2003.

aspettativa non retribuita

L'articolo 166 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 è sostituito dal seguente :

Articolo 166

(1) Nei confronti dei lavoratori ammalati e infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di ... giorni dall'articolo 158 del presente Contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a centoventi giorni, alle seguenti condizioni:

a) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche, fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 167;

b) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici o di degenza ospedaliera;

c) che la richiesta del periodo eccedente i centottanta giorni sia fatta dal lavoratore come "aspettativa generica" senza retribuzione e senza diritto a maturazione di alcun istituto contrattuale;

d) che il lavoratore non abbia già fruito dell'aspettativa in precedenza.

(2) I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno far pervenire all'azienda richiesta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, prima della scadenza del centottantesimo giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa dichiarazione di accettazione delle suddette condizioni.

malattie oncologiche

Le disposizioni introdotte dall'accordo di rinnovo del CCNL Turismo 27 luglio 2007 sono modificate come segue:

(1) Con riferimento ai malati con gravi patologie oncologiche accertate da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale

territorialmente competente, il periodo di aspettativa generica di cui all'articolo 167 sarà prorogato anche se eccedente i 120 giorni.

(2) Gli interessati dovranno far pervenire all'azienda, prima della scadenza del centovesimo giorno di aspettativa generica, l'ulteriore certificazione medica a comprova dello stato di salute e della inidoneità alla ripresa del lavoro, contenente i giorni di proroga concessi dal medico curante o dalla struttura ospedaliera

.

TITOLO IX – VIGENZA CONTRATTUALE

decorrenza e durata

L'articolo 191 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 è sostituito dal seguente:

Articolo 191

- (1) Le parti stabiliscono di concordare sin da ora i valori retributivi per l'intero*
- (2) Pertanto, il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli istituti, decorre dal 1° gennaio 2010 e sarà valido sino al 31 dicembre ..., sia per la parte normativa che per la parte retributiva. Fatto salvo quanto previsto, per la parte economica, per il settore della ristorazione collettiva all'articolo*
- (3) Si intenderà tacitamente rinnovato quando non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza.*
- (4) Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.*
- (5) Le parti entro il ... procederanno alla verifica dell'andamento dell'indice inflativo di riferimento nel periodo di vigenza di cui al comma 2. In caso di scostamento, sarà convocato un apposito incontro al fine di individuare gli opportuni correttivi da apportare a quanto definito per il periodo 2010 –*

procedure per il rinnovo del CCNL

L'articolo 192 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 è sostituito dal seguente:

Articolo 192

- (1) La piattaforma per il rinnovo del presente Contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.*
- (2) Durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo, e comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.*

indennità di vacanza contrattuale

L'articolo 193 del CCNL Turismo 19 luglio 2003, come modificato dall'accordo di rinnovo del 27 luglio 2007, è abrogato.

PARTE SPECIALE AZIENDE ALBERGHIERE

classificazione del personale

All'articolo 194 del CCNL Turismo 19 luglio 2003, la classificazione del personale del comparto aziende alberghiere è modificata come segue:

LIVELLO PRIMO

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:

- responsabile di ristorante, intendendosi per tale colui che, in strutture particolarmente complesse dotate di ristorante con elevato livello di servizio, sovrintende, coordina e gestisce tutta l'attività relativa al ristorante stesso, collaborando alla progettazione della linea di ristorazione e curando la promozione del ristorante anche attraverso idonee azioni di marketing e di relazioni esterne;
- responsabile dei servizi prenotazione, intendendosi per tale colui che, in strutture articolate e complesse coordina con adeguata conoscenza professionale dell'organizzazione del settore turistico, l'attività del servizio, sovrintende alla sua gestione, con particolare riferimento ai sistemi di comunicazione, contribuendo a impostarne e svilupparne le politiche, curando i rapporti con i grandi utenti e gli interlocutori del servizio stesso;
- responsabile vendite centralizzate, intendendosi per tale colui che, operando nell'ambito di strutture commerciali articolate e complesse nonché avvalendosi di qualificate conoscenze professionali, coordina e sovrintende all'attività della rete di vendita, avendo cura che siano rispettate le politiche commerciali ed implementati gli obiettivi di marketing dell'azienda;
- responsabile tecnico di area;
- analista sistemista, intendendosi per tale quel lavoratore che sia in grado di svolgere la propria attività in assoluta autonomia tecnica anche se secondo indirizzi di progetto, vale a dire una serie coordinata di procedure atte alla risoluzione completa ed integrata di un sistema informativo aziendale;
- responsabile del coordinamento dei servizi di ricevimento e portineria;
- *responsabile tecnico area alberghiera villaggi turistici, intendendosi per tale colui che coordina e gestisce il servizio di ricevimento, portineria e camere (housekeeping);*
- capo cuoco responsabile del coordinamento di più cucine;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

LIVELLO TERZO

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico - funzionale di altri lavoratori e cioè:

- impiegato addetto all'amministrazione del personale senza capo;
- controllo amministrativo;
- corrispondente in lingue estere;
- segretario ricevimento cassa o amministrazione (il primo segretario di cui al CCNL 14 luglio 1976, che svolga funzioni di capo ricevimento, verrà inquadrato al secondo livello come capo ricevimento, restando, viceversa, al terzo livello con le qualifiche di segretario ricevimento e cassa o amministrazione, il primo segretario che non svolga le funzioni di capo ricevimento; la figura di cassiere di cui al CCNL 14 luglio 1976 confluisce in quella di segretario ricevimento e cassa o amministrazione);
- portiere unico;
- segretario con funzioni di portineria, intendendosi per tale quel lavoratore che nelle aziende nelle quali le attività di portineria e ricevimento siano state unificate, svolga i compiti affidatigli con autonomia operativa con prevalenza delle mansioni di segreteria, ricevimento e cassa rispetto a quelle di portineria;
- *coordinatore ricevimento villaggi turistici, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità del coordinamento tecnico-funzionale del servizio di ricevimento;*
- prima guardarobiera consegnataria, intendendosi per tale colei che abbia l'incarico di predisporre sulla base di stime tecniche dettate da esigenze di lavoro le disponibilità di biancheria occorrenti per il servizio, ne abbia la consegna e coordini l'attività delle altre guardarobiere;
- dietologo diplomato;
- infermiere diplomato professionale;
- fisiochinesiterapista diplomato;
- coordinatore reparto cure sanitarie;
- cuoco unico;
- sotto capo cuoco;

- governante unica;
- *coordinatore housekeeping villaggi turistici*;
- capo operaio;
- primo barman (nei casi in cui il primo barman svolga funzioni di capo dei servizi di bar va inquadrato al secondo livello);
- maître (nella nuova qualifica di maître confluiscono quei lavoratori che svolgono mansioni di secondo maître in subordine a un capo servizio e quelli che in posizione unica, direttamente interessati alla fase lavorativa, operano in sala secondo istruzioni specifiche ricevute da personale di inquadramento superiore o direttamente dal gerente);
- primo sommelier, intendendosi per tale il lavoratore che abbia anche responsabilità di coordinamento tecnico funzionale di più chef ai vini (sommelier);
- capo centralinista, intendendosi per tale il lavoratore che in complesse strutture organizzative sia responsabile del controllo, verifica e coordinamento dell'attività dei centralinisti e svolga altresì mansioni complesse che comportano una specifica ed adeguata conoscenza professionale delle comunicazioni e delle tariffazioni nazionali ed internazionali, con adeguata conoscenza delle lingue estere;
- barman unico;
- economo e/o magazziniere consegnatario non considerati nei livelli superiori;
- portiere di notte;
- operaio specializzato provetto, intendendosi per tale il lavoratore in possesso di conoscenze tecnico - specialistiche tali da consentirgli di interpretare schemi e/o disegni, di individuare e valutare i guasti, scegliere la successione e le modalità d'intervento, i mezzi di esecuzione, nonché di operare interventi di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione e manutenzione di impianti ed attrezzature complesse;
- programmatore c.e.d.;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

PARTE SPECIALE PUBBLICI ESERCIZI

copertura assicurativa

Dopo l'articolo ... del CCNL Turismo 19 luglio 2003 è inserito il seguente:

Articolo ...

(1) Durante i periodi di malattia, anche nei casi che comportino il ricovero ospedaliero, il datore di lavoro eroga una quota integrativa pari a euro 2,5 per ogni settimana non diversamente coperta da contribuzione.

(2) La quota integrativa di cui al comma precedente non ha alcuna incidenza sugli istituti indiretti e differiti e /o su qualsivoglia istituto contrattuale e/o di legge.

Il Capo XV della parte speciale Pubblici esercizi è sostituito dal seguente:

CAPO XV - SUBENTRO IN RAPPORTI DI CONCESSIONE O IN CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA IN CENTRI COMMERCIALI

(1) Considerato che il mercato della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande si svolge anche attraverso attività discendenti da concessioni pubbliche o private tramite la partecipazione a bandi di gara, e che questi debbono essere composti e regolamentati, dai soggetti competenti, sulla base di una serie di procedure finalizzate a garantire condizioni di trasparenza, un'adeguata qualità del servizio, la salvaguardia dei livelli occupazionali, il rispetto degli obblighi previsti dal CCNL e dalla contrattazione integrativa aziendale / territoriale stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nonché a favorire la puntuale osservanza delle regole in materia di lavoro, con riferimento alle norme sulla sicurezza, al rispetto dei trattamenti retributivi e normativi esistenti ed agli oneri previdenziali conseguenti, le parti, nell'obiettivo di favorire la creazione di un mercato delle concessioni nel quale possano affermarsi soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, tutelando nel contempo i lavoratori interessati, convengono di estendere l'area di applicazione degli articoli da 346 a 354 alle ipotesi di subentro di nuovo operatore ad altro, in successivi rapporti di concessione e in contratti di locazione e/o affitto di ramo di azienda in centri commerciali.

PARTE SPECIALE IMPRESE DI VIAGGIO E TURISMO

classificazione del personale

All'articolo 414 del CCNL Turismo 19 luglio 2003, la classificazione del personale del comparto delle imprese di viaggi e turismo è modificata come segue:

quadro A

Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi.

A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi dell'azienda.

- capo area, responsabile unico di più agenzie di viaggi facenti capo ad una stessa azienda, anche se ubicate in località diverse, *compresi i network di agenzie di viaggio*.

quadro B

Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizioni di autonomia decisionale ed amministrativa.

- capo agenzia di categoria A + B con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione;

- *responsabile dei sistemi informativi di network di agenzie di viaggio con attività centralizzata;*

- *responsabile marketing di network di agenzie di viaggio;*

- *responsabile sviluppo e assistenza di network di agenzie di viaggio.*

LIVELLO PRIMO

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'agenzia e cioè:

- capo agenzia di categoria A + B con funzioni tecniche ed amministrative subordinate;

- capo agenzia di categoria B oppure A con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione;
- capo c.e.d.;
- *addetto assistenza e sviluppo aggregativo di network di agenzie di viaggio;*
- analista - programmatore c.e.d.;
- *addetto ai sistemi informativi di network di agenzie di viaggio;*
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

All'articolo 414 del CCNL Turismo 19 luglio 2003, al chiarimento a verbale è aggiunto il seguente comma:

(2) Per le imprese di viaggi e turismo, il “direttore tecnico”, disciplinato dalle leggi regionali in tema di autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo, ed analoghi provvedimenti modificativi ed integrativi, è colui che svolge, con continuità ed esclusività, attività di coordinamento tecnico nella medesima agenzia di viaggi e turismo.

ALLEGATI

regolamento apprendistato professionalizzante settore turismo

Premesso che:

- l'apprendistato nel settore Turismo rappresenta un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro e un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro;
- l'articolo 2 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" che, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, ha previsto il riordino dei rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l'apprendimento in azienda e, in particolare, l'apprendistato quale strumento formativo che contribuisce alla produttività e qualità del lavoro anche nella prospettiva di una formazione superiore che integra formazione e lavoro;
- il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 ha dato attuazione alle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
- l'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ha previsto che "la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante é rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale" nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi fra i quali: "la previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali" e "la presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate";
- l'articolo 23, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto all'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 5 ter che stabilisce che "in caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da

associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo";

- l'accordo di rinnovo del CCNL Turismo 27 luglio 2007 ha innovato la disciplina dell'apprendistato attivando l'apprendistato professionalizzante.

Le Parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, convengono di attuare quanto disposto dall'articolo 49, comma 5 ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Le disposizioni di cui alla presente intesa saranno applicabili, per quanto compatibili e fatte salve successive intese, anche all'apprendistato per l'esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione (articolo 48, decreto legislativo n. 276 del 2003) e per l'apprendistato di alta formazione (articolo 50, decreto legislativo n. 276 del 2003).

Articolo 1

(1) La formazione aziendale, secondo quanto disposto dall'articolo 49, comma 5 ter, secondo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è la formazione svolta secondo i criteri ed i requisiti stabiliti nel presente regolamento.

(2) Il presente regolamento costituisce un "sistema minimo standard di regole" per l'attivazione dell'apprendistato professionalizzante in caso di formazione esclusivamente aziendale, immediatamente applicabile da qualsiasi azienda del settore Turismo, di qualsiasi dimensione, uniformemente su tutto il territorio nazionale, con la possibilità di esplicitare la durata e il percorso formativo adattandolo alle proprie esigenze aziendali e, laddove l'azienda ne ravvisi l'opportunità, di usufruire dell'assistenza degli enti bilaterali del turismo.

(3) La corretta applicazione delle disposizioni del CCNL Turismo 27 luglio 2007 ed in particolare di quelle relative ad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali e formazione continua costituisce condizione necessaria per l'utilizzo degli strumenti previsti dal presente regolamento.

Articolo 2

(1) La formazione aziendale è costituita da percorsi di formazione formale, informale e non formale, comprensivi di un monte ore di formazione di base e di formazione tecnico professionale.

(2) L'attività formativa può essere svolta dal datore di lavoro, anche avvalendosi di strutture formative esterne organizzate o dell'ente bilaterale. La formazione può essere svolta anche tramite lo strumento della formazione in modalità e-learning ed in tal caso anche l'attività di accompagnamento potrà essere svolta attraverso l'impiego delle tecnologie informatiche e strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto.

(3) L'attività formativa può svolgersi anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico. Qualora l'attività formativa si svolga al di fuori del turno di lavoro, le ore di formazione saranno retribuite, fermo restando che le stesse non rientrano nel computo dell'orario di lavoro.

(4) L'azienda autocertificherà la propria capacità formativa e il rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3 della presente intesa, attraverso la dichiarazione allegata al presente accordo, che andrà inviata all'EBT (o all'EBNT per le aziende multilocalizzate), provvedendo ad effettuare la formazione nella sua interezza, assumendone la responsabilità, e attestando la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore) in possesso di titolo di studio secondario oppure idonea posizione aziendale e almeno due anni di documentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel piano formativo individuale;

b) profilo professionale rientrante tra quelli individuati nel presente accordo ed esplicitazione, eventuale, delle aree tematiche su cui verte la formazione, in rapporto alla specifica aziendale e/o del percorso individuale.

c) compilazione della "scheda formativa".

(5) Il datore di lavoro che intenda optare per la formazione esclusivamente aziendale invierà una comunicazione all'Ente bilaterale del Turismo competente per territorio.

Articolo 3

(1) Le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente accordo possono altresì concordare di affidare al sistema degli enti bilaterali, se del caso in collaborazione con le sedi di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dei piani formativi per la rispondenza alle disposizioni di legge e alle disposizioni contenute nel presente accordo. Il monitoraggio dell'attuazione del piano formativo è affidato all'Osservatorio sull'apprendistato che sarà appositamente costituito all'interno dei singoli EBT, in composizione paritaria tra le associazioni datoriali e dei lavoratori, firmatarie del contratto nazionale, che opererà senza ulteriori costi per le aziende e i lavoratori.

(2) Per le aziende multilocalizzate la certificazione di cui al comma 1 è rilasciata dall'Ente bilaterale nazionale del turismo, al quale è affidato anche il compito di monitoraggio.

Articolo 4

(1) L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio e ai livelli di inquadramento, con le seguenti modalità:

- scuola media inferiore: 100 ore medie annue per i livelli secondo e superiori; 80 per i livelli quarto e terzo; 60 per i livelli restanti;
- attestato di qualifica: 80 ore medie annue per i livelli secondo e superiori; 60 per i livelli quarto e terzo; 40 per i livelli restanti;
- scuola media superiore: 60 ore medie annue per i livelli secondo e superiori; 40 per i livelli quarto e terzo; 20 per i livelli restanti.

(2) Per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincide con l'anno intero, l'impegno formativo annuo di cui al comma precedente si determina riproporzionando il monte ore annuo in base alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.

(3) Qualora l'impresa si avvalga dell'Ente bilaterale per la verifica del piano formativo individuale, l'impegno formativo di cui ai commi precedenti è ridotto di un quarto, previo accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 3, del presente regolamento.

Articolo 5

(1) La parte speciale del presente accordo identifica, per ciascun comparto, i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, definiti ai sensi dell'articolo 49, comma 5 ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nel caso la singola azienda intenda avviare percorsi formativi per profili non previsti dalla parte speciale della presente intesa potrà ottenere apposita autorizzazione dell'ente bilaterale competente. L'ente bilaterale del Turismo competente per territorio invia ogni sei mesi i nuovi profili formativi all'EBNT per la loro eventuale formalizzazione nella contrattazione collettiva del settore.

(2) Ai fini della validazione dei percorsi formativi e della relativa certificazione nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l'EBNT potrà stipulare apposita convenzione con l'ISFOL.

(3) Per tutto quanto non è previsto nel presente accordo si applicano le norme del CCNL Turismo 27 luglio 2007.

(4) Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano a partire dal 1° gennaio 2010.

Parte Speciale

(...)

SPETT.LE
ENTE BILATERALE
TERRITORIALE DEL TURISMO¹
INDIRIZZO
CITTA'

Oggetto: autocertificazione della capacità formativa ai sensi del Regolamento sull'apprendistato professionalizzante nel settore Turismo.

Il/la sottoscritto/a ..., rappresentante dell'azienda ..., con sede in ..., via ..., consapevole del valore delle proprie dichiarazioni, ed in particolare che: "In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile (...), il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento" (articolo 53, comma 3, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276); ai fini dell'erogazione agli apprendisti in forza della formazione in modalità esclusivamente aziendale secondo quanto previsto dall'articolo 49, comma 5 ter, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e dal Regolamento sull'apprendistato professionalizzante nel settore Turismo,

dichiara

1) che, con riferimento alla predetta azienda, sussistono tutti i requisiti richiesti dal Regolamento sull'apprendistato professionalizzante nel settore Turismo, ed in particolare:

a) è individuato un referente per la formazione, in possesso di titolo di studio secondario oppure idonea posizione aziendale e almeno due anni di documentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel piano formativo individuale;

b) i profili professionali attivati rientrano tra quelli individuati nel Regolamento sull'apprendistato professionalizzante nel settore Turismo;

¹ Per le aziende multilocalizzate la comunicazione dovrà essere indirizzata all'Ente bilaterale nazionale del Turismo, via Lucullo 3, 00187 Roma.

c) verrà compilata, per ogni apprendista, una scheda formativa secondo il modello individuato dal Regolamento sull'apprendistato professionalizzante nel settore Turismo.

2) che l'azienda applica correttamente le disposizioni del CCNL Turismo ..., ed in particolare quelle relative ad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali e formazione continua, che costituiscono condizione necessaria per l'utilizzo degli strumenti previsti dal Regolamento sull'apprendistato professionalizzante nel settore Turismo.

In fede.

luogo e data

timbro e firma

vitto e alloggio

Al paragrafo D/1 dell'allegato D al CCNL Turismo 27 luglio 2009 è aggiunto il seguente periodo:

A decorrere da ... eventuali valori del vitto e dell'alloggio provincialmente in atto superiori a quelli di cui al punto d 4) della presente convenzione verranno adeguati nella misura massima di euro ... per un pranzo, di euro... per una prima colazione e di euro ... per un pernottamento.

All'allegato D, alla nota a verbale che segue il paragrafo D/2 è aggiunto il seguente periodo:

A decorrere da ..., il prezzo del vitto in atto nelle varie provincie è aumentato di euro ... a pasto.